

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI,  
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI

49.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):	
Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4830) . . . . .	3	Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464);	
Labriola Silvano, <i>Presidente, Relatore</i> . . . . .	3, 7, 8	Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214);	
Cappiello Agata Alma (PSI) . . . . .	7, 8	Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317);	
Caveri Luciano (Misto) . . . . .	8	Caria: Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586) . . . . .	8
Pacetti Massimo (PCI) . . . . .	7, 8	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> . . . . .	8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36
Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	7, 8		
Soddu Pietro (DC) . . . . .	7, 8		
Tassi Carlo (MSI-DN) . . . . .	7, 8		

## X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1990

	PAG.		PAG.
Ciaffi Adriano (DC) . . . . .	13, 15, 19, 27, 29 33, 34, 35	Strumendo Lucio (PCI) . . . . .	17, 18, 19, 26, 27 29, 32, 33, 34
Ermelli Cupelli Enrico (PRI) . . . . .	31	Tassi Carlo (MSI-DN) . . . . .	16, 29, 32
Ferrara Giovanni (PCI) . . . . .	14, 18	Vecchiarelli Bruno (DC) . . . . .	15, 19, 20, 29, 32
Mastrantuono Raffaele (PSI) . . . . .	16, 32	<b>Disegno di legge</b> (Rinvio del seguito della discussione):	
Mazzuconi Daniela (DC) . . . . .	32	Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (4953) . . . . .	36
Riggio Vito (DC) . . . . .	14, 15	Labriola Silvano, <i>Presidente</i> . . . . .	36
Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	17, 19, 20, 29, 34, 35	Balestracci Nello (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	36
Soddu Pietro (DC), <i>Relatore</i> . . . . .	12, 13, 14, 17 18, 19, 20, 26, 27, 29, 31, 33, 34		

**La seduta comincia alle 14,35.**

MARIO FRASSON, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4830).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta antimeridiana del 16 maggio 1990.

Comunico che l'XI Commissione lavoro ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sull'emendamento 1.1.

Comunico altresì che sono stati presentati i seguenti ulteriori emendamenti all'articolo 1:

*All'articolo 1, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Per sopperire alle esigenze delle Avvocature distrettuali dello Stato, operanti in distretti di Corte di appello particolarmente interessati da fenomeni di criminalità organizzata, le dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato sono aumentate rispettivamente di 20 e di 10 unità. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, è modificata in conformità.

1. 2.

Cappiello, Andò.

*All'articolo 1, sopprimere i commi 2 e 3.*

1. 3.

Cappiello, Andò.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. L'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è sostituito dal seguente:

« L'Avvocatura generale dello Stato può delegare l'esercizio di sue funzioni ad avvocati dello Stato, sino ad un massimo di nove, in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato, che abbiano conseguito l'ultima classe di stipendio da almeno cinque anni. La delega è conferita annualmente, è revocabile in ogni momento e cessa comunque di avere efficacia dalla data di nomina del nuovo avvocato generale. In caso d'impedimento o di assenza l'avvocato generale è sostituito dall'avvocato dello Stato più anziano nel ruolo in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato. In caso di vacanza le funzioni di avvocato generale dello Stato sono esercitate dall'avvocato dello Stato più anziano nel ruolo.

2. Il quinto comma dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è soppresso.

3. Le lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono sostituite dalle seguenti:

« *b)* dai due avvocati dello Stato più anziani nel ruolo in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato »;

« c) dai due avvocati dello Stato più anziani nel ruolo in servizio presso le Avvocature distrettuali ».

4. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103 è sostituito dal seguente:

« In caso di impedimento o di assenza o quando il consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li concernono, i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li seguono per anzianità di ruolo rispettivamente in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato o presso le Avvocature distrettuali; i componenti di cui alla lettera d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione ».

5. Ogni diversa disposizione di legge che a qualsiasi effetto contempla l'incarico di vice avvocato generale deve intendersi riferita agli avvocati dello Stato con delega ai sensi dell'articolo 16 come modificato dalla presente legge.

6. Gli incarichi già riferiti ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103 cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono sostituiti dai seguenti:

« L'incarico di segretario generale è conferito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ad un avvocato dello Stato appartenente almeno alla terza classe di stipendio, sentito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

L'incarico è revocabile e cessa al compimento di cinque anni dal conferimento e comunque alla data di nomina del nuovo avvocato generale ».

1. 01.

Cappiello, Andò.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. L'articolo 1, comma 2, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Gli Avvocati dello Stato esercitano professionalmente l'attività di avvocato innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, non hanno bisogno di mandato neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedano il mandato speciale, né di iscrizione in alcun albo od elenco, bastando che consti della loro qualità.

1. 02.

Cappiello, Andò.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-quater.

1. Il comma 3 dell'articolo 24 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è sostituito dal seguente:

« L'Ente Ferrovie dello Stato, in materie diverse da quelle relative ai rapporti di impiego e di lavoro, previdenziali e assistenziali, può richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato pareri di massima di competenza del Comitato consultivo. L'avvocatura Generale dello Stato sulle questioni nelle quali ha reso parere può assumere la rappresentanza e difesa dell'Ente Ferrovie dello Stato nei giudizi dinanzi alle giurisdizioni superiori, alle giurisdizioni internazionali e ai collegi arbitrali con sede in Roma ».

1. 03.

Cappiello, Andò.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

1. Nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali l'avvocato generale o gli avvocati distrettuali dello Stato, a seconda che trattasi di ricorsi di competenza dell'Avvocatura generale ovvero delle Avvocature distrettuali, possono delegare la rappresentanza e la difesa delle Amministrazioni resistenti a funzionari delle stesse Amministrazioni che siano per tali riconosciuti.

2. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 4 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 si applica anche alle controversie di lavoro avanti alle preture nelle quali sia convenuto l'Ente Ferrovie dello Stato con eccezione delle controversie previste dall'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

1. 04.

Caveri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-ter.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come sostituito dal primo comma dell'articolo 15 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è ulteriormente sostituito dal seguente:

« Provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato; fa le proposte ed adotta tutti gli altri provvedimenti espressamente attribuiti alla sua competenza, o comunque riguardanti gli uffici ed il personale dell'Avvocatura dello Stato e non attribuiti ad altra autorità ».

2. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Tale incarico è conferito con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato e conforme parere del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

3. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'incarico di segretario generale è conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almeno la terza classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, e conforme

parere del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato ».

4. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« L'incarico di avvocato distrettuale dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano conseguita l'ultima classe di stipendio ».

5. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« È istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, che è composto:

a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;

b) dall'avvocato dello Stato, con incarico di vice avvocato generale, più anziano nell'incarico;

c) dall'avvocato dello Stato, con incarico di avvocato distrettuale, più anziano nell'incarico;

d) da sei componenti, di cui almeno uno procuratore dello Stato, eletti, secondo le norme dell'articolo 22 della presente legge, tra gli avvocati e i procuratori dello Stato in servizio, che costituiscono tutti insieme un unico collegio elettorale.

6. Nel comma 7, ultima parte, dell'articolo 21 della legge 3 aprile 1979, n. 103 dopo la lettera e) è inserita la lettera f).

7. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di tre avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di tre avvocati ed un procuratore dello Stato quali componenti supplenti ».

8. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Con decreto dell'avvocato dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i sei componenti effettivi ed i sei componenti supplenti ».

9. Il comma 9 dell'articolo 22 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« I componenti eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano per qualsiasi ragione dalla carica sono sostituiti con decreto dell'avvocato generale dello Stato, per il restante periodo, dai componenti supplenti, qualora si tratti di componenti effettivi, e da coloro che seguono gli eletti per il numero dei voti ottenuti, qualora si tratti di componenti supplenti. Se non risulta possibile reintegrare il procuratore dello Stato indicato nella lettera *d*) del primo comma del precedente articolo 21, il procuratore dello Stato nominato avvocato dello Stato permane nella carica fino alla scadenza del triennio ».

10. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato, previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, nn. 1611 e 1612, e successive modificazioni provvede:

*a*) a determinare i criteri di distribuzione degli avvocati e procuratori dello Stato tra l'Avvocatura generale e le avvocature distrettuali, fissando all'occorrenza piante organiche per ogni sede;

*b*) ad assegnare gli avvocati e i procuratori di prima nomina ai vari uffici ed a decidere su ogni domanda o proposta di trasferimento;

*c*) a formulare i giudizi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a

riesaminare dopo due anni i giudizi sfavorevoli;

*d*) a decidere i ricorsi proposti dagli avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo 19 della presente legge;

*e*) ad esprimere parere sul conferimento degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato e di segretario generale e a deliberare sul conferimento dell'incarico di avvocato distrettuale dello Stato, a norma degli articoli 16, 17 e 18 della presente legge;

*f*) ad autorizzare l'assunzione da parte degli avvocati e dei procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico consentito dalle leggi in vigore, con designazione dello stesso incaricato, allorché essa compete o è rimessa all'Avvocatura dello Stato, in modo da assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi nonché a deliberare sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;

*g*) ad esercitare le funzioni della commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;

*h*) a designare gli avvocati dello Stato che debbono far parte del comitato consultivo;

11. I commi 5, 7, 8 e 9 del presente articolo avranno applicazione partire dalla data di scadenza del mandato dei componenti elettivi del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato in carica al momento di entrata in vigore della presente legge.

1. 05.

Caveri.

Non essendo presenti gli onorevoli Capiello ed Andò, s'intende che abbiano rinunciato al loro emendamento 1.2.

CARLO TASSI. Dichiaro di fare mio l'emendamento Capiello ed Andò 1.2, aggiungendo però, dopo le parole « dotazioni organiche degli avvocati e dei procuratori dello Stato », la seguente specificazione: « delle regioni Sicilia, Calabria e Campania ».

PRESIDENTE. Desidero far presente alla Commissione che l'emendamento 1.2, fatto proprio dall'onorevole Tassi, qualora la Commissione si pronunciasse favorevolmente in linea di principio determinerebbe la necessità di richiedere i pareri delle Commissioni V e XI in quanto, incidendo sulle dotazioni organiche, esso investe anche la materia del lavoro.

PIETRO SODDU. Invito l'onorevole Tassi a ritirare l'emendamento.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Nella mia qualità di relatore, mi rimetto alla valutazione della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Capiello e Andò 1.2, fatto proprio dall'onorevole Tassi, e ulteriormente da lui modificato, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso alla valutazione della Commissione.

(È respinto).

Poiché i presentatori dell'emendamento Capiello e Andò 1.3. sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

MASSIMO PACETTI. Lo faccio mio.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il relatore si rimette alla valutazione della Commissione.

Pongo in votazione l'emendamento Capiello e Andò 1.3, fatto proprio dall'onorevole Pacetti, non accettato dal Governo e sul quale il relatore si è rimesso alla valutazione della Commissione.

(È respinto).

AGATA ALMA CAPIELLO. La *ratio* dell'articolo aggiuntivo 1.01 è di non stabilire per legge le procedure di conferimento degli incarichi (come per esempio quello di vice avvocato generale) e di non prevedere qualifiche, facendo in modo che tali conferimenti siano attribuiti direttamente all'Avvocato generale.

PRESIDENTE. Onorevole Capiello, poiché nutro forti dubbi sull'ammissibilità di questo articolo aggiuntivo, in quanto il disegno di legge in discussione riguarda soltanto l'organo Avvocatura dello Stato, mentre con il suo articolo aggiuntivo si mira ad incidere sui profili organizzativi e funzionali dello stesso, la invito a ritirarlo.

AGATA ALMA CAPIELLO. Sta bene, lo ritiro.

PRESIDENTE. Lo stesso problema si pone in relazione all'articolo aggiuntivo 1.02.

AGATA ALMA CAPIELLO. Lo ritiro, signor presidente. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.03, la *ratio* è quella di rendere facoltativo e non necessario il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato nel caso di contenzioso dell'Ente ferrovie dello Stato.

PRESIDENTE. Anche su questo articolo aggiuntivo nutro qualche dubbio relativo alla sua ammissibilità. Esso, infatti, se approvato, potrebbe incidere sulla gestione

complessiva sotto il profilo delle entrate e delle uscite finanziarie dell'Ente.

CARLO TASSI. Signor presidente, ritengo che le prestazioni dei liberi professionisti che dovrebbero sostituire gli avvocati dello Stato comporterebbero costi maggiori per l'Ente ferrovie dello Stato.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Caveri, presentatore degli articoli aggiuntivi 1.04 e 1.05 a ritirarli, poiché anche per essi si pongono questioni di ammissibilità.

LUCIANO CAVERI. Signor presidente, sono disponibile ad accogliere il suo invito qualora il Governo accogliesse un ordine del giorno sulla stessa materia.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo accetterebbe un ordine del giorno in materia.

LUCIANO CAVERI. Trasfonderò il contenuto degli articoli aggiuntivi in un apposito ordine del giorno, di cui preannuncio la presentazione.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Lo sottoscrivo.

MASSIMO PACETTI. Lo sottoscrivo anch'io.

PIETRO SODDU. Aderisco a tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. In attesa del parere della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (3464); e delle proposte di legge Tortorella ed altri: Nuova disciplina della dirigenza pubblica (3214); Tassone: Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato (3317); Caria:**

**Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali (4586).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali »; e delle abbinare proposte di legge di iniziativa dei deputati Tortorella ed altri: « Nuova disciplina della dirigenza pubblica »; Tassone: « Modifiche delle norme di accesso alla dirigenza dello Stato »; Caria: « Norme concernenti il riordinamento della dirigenza statale e delle altre pubbliche amministrazioni territoriali ed istituzionali ».

Proseguiamo l'esame degli articoli dei progetti di legge e dei relativi emendamenti, che verranno posti in votazione in linea di principio, per essere poi trasmessi alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il relatore, onorevole Soddu, ha presentato i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 14, al comma 3-bis, sostituire le parole:* tenendo conto, in particolare, delle loro peculiari funzioni e della loro posizione gerarchico-funzionale *con le seguenti:* tenendo conto, in particolare, delle peculiari funzioni e della posizione gerarchico-funzionale cui sono preposti anche in relazione alla complessità organizzativa e alle dimensioni dell'ente.

14. 1.

*Sostituire l'articolo 17 con il seguente:*

1. La retribuzione dei dirigenti civili e militari è costituita, di norma, dallo stipendio, dall'indennità di funzione, e dall'indennità integrativa speciale.

2. Lo stipendio è connesso alla qualifica ed al livello di appartenenza.

3. L'indennità di funzione è connessa all'effettivo esercizio delle funzioni per la qualifica ed il livello di appartenenza ed è



graduata in relazione alle funzioni attribuite alle relative responsabilità, al coordinamento di programmi intersettoriali, all'importanza della direzione degli uffici o dei singoli programmi, ovvero alla rilevanza dell'attività di studio, di consulenza propositiva, di ricerca, di vigilanza e di ispezione. Essa è costituita da due quote. La prima determinata in misura non superiore al trenta per cento dello stipendio base, è graduata in relazione alla qualifica ed al livello di appartenenza ed è pensionabile. La seconda, determinata in misura non superiore al settanta per cento dello stipendio base, è graduata in relazione agli specifici programmi, agli obiettivi assegnati, e ai risultati conseguiti.

4. L'incarico di funzione è a termine e l'eventuale revoca comporta la cessazione della relativa indennità di funzione.

5. L'indennità di funzione assorbe tutte le indennità ed i compensi previsti dalle leggi vigenti aventi carattere fisso e continuativo, ancorché pensionabili, connessi a specifiche posizioni di impiego e prestazioni di servizio nonché di funzione.

6. L'indennità integrativa speciale è in relazione al mantenimento del valore reale della retribuzione secondo la legislazione in vigore.

7. L'orario di servizio del personale dirigenziale non può essere inferiore a 36 ore settimanali.

17. 14.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

1. Ai professori universitari appartenenti alla prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno, all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario, è attribuita la classe stipendiale corrispondente al settanta per cento dello stipendio e della prima quota dell'indennità di funzione spettanti al dirigente generale di livello A dello Stato, con la medesima decorrenza e come rideterminato ai sensi dell'articolo 17-ter.

17. 02.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

ART. 17-ter.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1992, l'ammontare dello stipendio e dell'indennità di funzione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli ufficiali con il grado di generale e colonnello e del personale equiparato, è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, adottato secondo le procedure di cui all'articolo 4, comma 2, su proposta dei ministri per la funzione pubblica e del tesoro e, per il personale militare, anche su proposta del ministro della difesa.

2. Ai fini della rideterminazione dello stipendio il Governo tiene conto:

a) della media degli incrementi retribuiti realizzati dalle altre categorie di pubblici dipendenti nel triennio precedente, secondo le procedure e con le modalità previste dalle norme vigenti;

b) di nuovi criteri per la valutazione dell'anzianità di servizio, nonché dell'effettivo orario di servizio.

3. Ai fini della rideterminazione dell'indennità di funzione il Governo tiene conto della qualifica e del livello dirigenziale, delle funzioni attribuite, delle relative responsabilità nonché del conseguimento degli obiettivi assegnati.

4. Per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e per gli ufficiali con il grado di generale e colonnello ed il personale equiparato, l'indennità di funzione è istituita dal 1° gennaio 1991.

5. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per gli ufficiali con il grado di generale e colonnello ed il personale equiparato, alla determinazione dell'ammontare dell'indennità di funzione nei limiti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della funzione

pubblica e del tesoro, e per il personale militare anche su proposta del ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

6. Per gli anni 1991 e 1992 l'ammontare dell'indennità di funzione è determinato tenendo conto delle effettive disponibilità di bilancio, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21.

17. 03.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

*Art. 17-quater.*

1. Con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, gli enti interessati provvedono all'applicazione della presente legge, compresa la corresponsione dell'indennità di funzione, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

17. 04.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

*ART. 17-quinquies.*

1. L'importo complessivo dell'onere derivante dagli articoli 17-bis e 17-ter, comma 1, è determinato a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

17. 05.

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 20.

*Sopprimere l'articolo 19.*

19. 1.

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

**ART. 20.**

*(Norme transitorie).*

1. La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente generale è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di dirigente generale di livello A, B e C, in quanto regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 478, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, in quanto regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I ruoli unici dei dirigenti di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge sono istituiti con effetto dal 1° gennaio 1991.

4. Nel livello di dirigente generale sono inquadrati i dirigenti generali e qualifiche equiparate o superiori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nel livello di dirigente sono inquadrati i dirigenti superiori ed i primi dirigenti e qualifiche equiparate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati in ordine di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, in ordine di anzianità di qualifica e, a parità di anzianità, in base all'età.

7. Fino a quando non saranno conferite le nuove funzioni previste dalla presente legge, i dirigenti generali restano assegnati alle funzioni in precedenza loro attribuite, esercitandole, in seno all'amministrazione di appartenenza, con i nuovi criteri, potestà e limiti; i dirigenti superiori e i primi dirigenti, inquadrati nella nuova qualifica di dirigente, restano assegnati alle funzioni

in precedenza loro attribuite, esercitando le competenze relative con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1991 sono inquadrati nei ruoli unici professionali di cui all'articolo 13, anche in soprannumero, i dipendenti di ruolo appartenenti alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e provenienti dall'ex carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea ed iscritti negli albi professionali o, in mancanza, che abbiano superato il relativo esame di abilitazione, i quali svolgano le corrispondenti attività professionali. Con la stessa decorrenza sono altresì inquadrati anche in soprannumero nei ruoli unici professionali di cui all'articolo 13 i dipendenti di ruolo aventi qualifiche funzionali non inferiori alla settima, provenienti dall'ex carriera direttiva e appartenenti al personale di cui alla tabella I, numeri 2, 3, 4, 5, 6, e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale appartenente a un'unica qualifica funzionale articolata in due livelli differenziati di professionalità oltre l'iniziale, conserva tale articolazione in corrispondenti livelli nei ruoli unici professionali. Per il restante personale di cui al presente comma sono istituiti due livelli differenziati di professionalità oltre l'iniziale, nei quali il predetto personale è inquadrato con la stessa decorrenza, anche in soprannumero, secondo la modalità da determinarsi con il procedimento previsto dall'articolo 13, comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva l'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento. Si applica il disposto di cui al comma 6.

9. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso ciascuna amministrazione, per i quali non siano state iniziate le procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono conferiti, mediante concorso riservato, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,

n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. 24.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. I benefici economici previsti dalla presente legge sono corrisposti integralmente alle scadenze previste al personale cessato dal servizio con diritto a pensione dopo l'entrata in vigore della presente legge.

20. 02.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-ter.

1. Il Governo può stipulare apposite convenzioni con le università statali per l'organizzazione di corsi triennali, secondo le finalità e gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 11. Le convenzioni saranno approvate dal Consiglio dei ministri.

20. 03.

*Sostituire l'articolo 21 con il seguente:*

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 17-ter, comma 6, valutato in lire 25 miliardi per il 1990, 75 miliardi per il 1991, e 225 miliardi per il 1992 si provvederà, per l'anno 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990 utilizzando quanto a lire 10 miliardi l'accantonamento « Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria » e quanto a lire 15 miliardi per il 1990, 75 miliardi per il 1991 e 225 miliardi per il 1992 a carico dell'accantonamento « Riforma della dirigenza ».

21. 2.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Desidero premettere che gli emendamenti da me presentati sono stati redatti tenendo conto di due esigenze: definire la disciplina della dirigenza pubblica dal punto di vista ordinamentale e tener conto del vincolo della copertura finanziaria, in modo da superare le eventuali riserve della Commissione bilancio.

L'emendamento 14.1 contiene modifiche di carattere puramente formale, senza incidere sulla sostanza della norma.

L'emendamento 17.14, interamente sostitutivo dell'articolo 17, definisce la struttura della retribuzione, che viene ad essere costituita dallo stipendio, dall'indennità di funzione e dall'indennità integrativa speciale. Lo stipendio è facilmente definibile, in quanto è connesso alla qualifica ed al livello di appartenenza; l'indennità di funzione è invece composta di due quote; infine, viene aggiunta al testo precedentemente discusso una definizione, sia pure molto imprecisa, dell'indennità integrativa speciale, stabilendo che essa è relativa al mantenimento del valore reale della retribuzione secondo la legislazione in vigore: si tratta di una disposizione quasi pleonastica, ma ho ritenuto che fosse opportuno inserirla per completare il quadro normativo.

L'articolo aggiuntivo 17.02 riguarda i professori universitari appartenenti alla prima fascia che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno: a costoro è attribuita la classe stipendiale corrispondente al 70 per cento dello stipendio e della prima quota dell'indennità di funzione spettanti al dirigente generale di livello A dello Stato, con la medesima decorrenza e come rideterminato ai sensi dell'articolo 17-ter.

Con l'articolo aggiuntivo 17.03 si ripropone un meccanismo che la Commissione aveva già delineato in sede referente, riportandolo quasi alla lettera, a parte qualche piccola modifica formale, migliorativa del testo.

Con l'articolo aggiuntivo 17.04 si propone l'estensione della normativa in questione anche ai dirigenti degli enti pubblici

non economici ed ai segretari comunali e provinciali.

L'articolo aggiuntivo 17.05 riguarda la copertura finanziaria: non so se la soluzione proposta sarà davvero efficace, però ritengo che possa risolvere il problema che abbiamo di fronte, in quanto rinvia ai meccanismi della legge di bilancio.

Ho inoltre proposto di sopprimere gli articoli 18 e 19 e di sostituire interamente l'articolo 20 con il testo dell'emendamento 20.24.

L'articolo aggiuntivo 20.02 prevede la pensionabilità immediata dei benefici economici disposti dal provvedimento, ciò per evitare che si ripeta il fenomeno delle ben note « pensioni d'annata ».

L'articolo aggiuntivo 20.03 riguarda una materia che, probabilmente, in sede di coordinamento finale del testo potrebbe essere più opportunamente inserita nell'ambito dell'articolo 11. In proposito è stato osservato da più parti che si verificherebbe una sorta di disparità di trattamento tra le università statali e la scuola superiore della pubblica amministrazione: infatti, mentre i diplomi della scuola superiore sarebbero equiparati al dottorato di ricerca, lo stesso effetto non si avrebbe anche per quelli rilasciati dalle università. Ho pensato, pertanto, che a tale situazione si potesse ovviare con la norma contenuta nell'articolo aggiuntivo 20.03.

L'emendamento 21.2, infine, rappresenta soltanto una descrizione delle somme disponibili.

PRESIDENTE. Prima di avviare la discussione sugli articoli e sugli emendamenti in esame, desidero ringraziare, anche a nome dei colleghi, il relatore (indipendentemente dal giudizio di merito che ciascuno, come è naturale, esprimerà liberamente) per l'opera svolta, che ha presentato notevoli difficoltà e che pone la Commissione in condizione di deliberare in modo equilibrato e cosciente sulle questioni attinenti alla dirigenza statale. Desidero, inoltre, aggiungere un invito al Governo perché si adoperi presso la Commissione bilancio affinché venga individuata la copertura necessaria per giungere

positivamente alla conclusione dell'*iter* del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, avverto che porrò in votazione, ai sensi dell'articolo 85, ultimo comma, del regolamento, gli emendamenti del relatore, con l'intesa che, qualora questi venissero accolti, si intenderanno respinti tutti gli altri emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al medesimo articolo. Pertanto, i presentatori di emendamenti potranno trasfondere il contenuto degli stessi in subemendamenti riferiti agli emendamenti del relatore.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

PIETRO SODDU, *Relatore*. Vorrei presentare, signor presidente, un altro emendamento, concernente il pensionamento a 65 anni.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 20-bis.

1. I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sono collocati in pensione al compimento del 65° anno di età. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-*quinqies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo, a domanda da presentare nei 60 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio, fino al settantesimo anno di età.

2. Le singole amministrazioni di appartenenza si avvalgono dei dirigenti generali fuori ruolo per incarichi di consulenza, di direzione e di partecipazione ad organi collegiali, a commissioni di studio a carattere tecnico-amministrativo, a commissioni di esame, a docenze ed a ispezioni. Al personale predetto possono essere altresì affidati incarichi di cui all'articolo 11, comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quelli di Commissario presso le pubbliche amministrazioni.

20. 04.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Come i colleghi ricordano, si è già svolto un ampio dibattito tra coloro che sostenevano il pensionamento a 65 anni e coloro che, invece, si opponevano ad esso.

Avrei definito una posizione analoga a quella dei docenti universitari, prevedendo che i dirigenti in questione possano essere collocati fuori ruolo (a domanda, da presentare nei sessanta giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio) dal sessantacinquesimo al settantesimo anno di età. Le singole amministrazioni di appartenenza si avvarrebbero dei dirigenti generali fuori ruolo per incarichi di consulenza, di direzione e di partecipazione ad organi collegiali, a commissioni di studio a carattere tecnico-amministrativo, a commissioni di esame, a docenze e a ispezioni. Al personale predetto potrebbero essere affidati, altresì, gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 400 del 1988 e quelli di commissario presso le pubbliche amministrazioni.

Questo consentirebbe al Governo, signor presidente, di conservare esperienze ritenute utili nell'ambito di incarichi speciali, liberando al contempo le strutture dai funzionari giunti al sessantacinquesimo anno di età, in quanto nessuno potrebbe occupare posizioni operative oltre tale anzianità. È una proposta di compromesso.

PRESIDENTE. Naturalmente, ai dirigenti in questione, essendo collocati fuori ruolo, non spetterebbe l'indennità di funzione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Essendo in pensione, è chiaro che non la percepirebbero.

PRESIDENTE. Sarebbe forse meglio indicarlo espressamente.

ADRIANO CIAFFI. La mia preoccupazione è che, se precisissimo che ai dirigenti fuori ruolo non spetta l'indennità di funzione, potrebbe sembrare che rientrano ancora all'interno di un rapporto di lavoro, mentre invece, collocati in quiescenza, godrebbero soltanto del trattamento pensionistico.

PRESIDENTE. Ma il collocamento fuori ruolo non importa affatto la cessazione dal servizio. Nell'ipotesi prospettata dal relatore nell'articolo aggiuntivo 20.04, il dirigente che chiedesse di essere collocato fuori ruolo vedrebbe spostato il termine per la cessazione del rapporto attivo di lavoro al compimento del settantesimo anno. Pertanto, si porrebbe il problema dell'eventuale attribuzione dell'indennità di funzione. La mia opinione è che non dovrebbero avvalersene, non svolgendo funzioni direttive ed essendo collocati fuori ruolo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Certo.

GIOVANNI FERRARA. Manifesto il mio apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore in una situazione difficile, stante l'inerzia del Governo nell'indicare gli strumenti adeguati per reperire la copertura finanziaria del provvedimento in discussione. Si tratta di una legge che costituisce una forma di investimento dello Stato per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Non posso non rilevare la singolare posizione del Governo in ordine alla citata copertura finanziaria. Rilevo, inoltre, che il rinvio della messa a regime del provvedimento al 1° gennaio 1992, cioè tra quasi due anni, costituisce, da parte del Governo, la sottrazione ad un obbligo specifico. Pertanto, il gruppo comunista è assai perplesso sul senso complessivo dato a questa riforma, che invece potrebbe essere molto importante.

Vi è un'altra questione che voglio sottolineare all'attenzione dei colleghi. Mi riferisco all'articolo aggiuntivo del relatore 17.03: ritengo che la disposizione di cui alla lettera b), laddove fa riferimento a « Nuovi criteri per la valutazione dell'anzianità di servizio », sia priva di contenuto effettivo.

VITO RIGGIO. Signor presidente, la formulazione dell'articolo aggiuntivo del relatore 20.04 lascerebbe intendere che i dirigenti generali immessi fuori ruolo, a domanda, resterebbero in servizio, non risultando collocati in pensione. Sottolineo

che emergerebbe l'esigenza di coprire i posti lasciati vuoti con nuovi dirigenti, che naturalmente dovrebbero vedersi corrisposto lo stipendio, mentre quelli collocati fuori ruolo continuerebbero a essere retribuiti per gli incarichi assegnati. Ciò comporterebbe problemi sia dal punto di vista dell'organico sia da quello dei costi.

Mi sembra una soluzione totalmente diversa rispetto a quella faticosamente elaborata dal collega Ciaffi e da me nell'articolo aggiuntivo 14.05, in precedenza accantonato, che prevedeva comunque il pensionamento a sessantacinque anni e, a domanda, la collocazione dei dirigenti in quiescenza in un apposito ruolo cui il Governo avrebbe potuto attingere per esigenze particolari. In questo caso, i costi sarebbero inferiori, perché ai soggetti interessati non sarebbe corrisposta né l'indennità di funzione (questo è ovvio) né lo stipendio, in quanto verrebbe già corrisposta loro la pensione.

PRESIDENTE. Onorevole Riggio, lei è un illustre amministrativista: deve allora spiegare alla Commissione che cosa intenda per « ruolo »; infatti, ha affermato che nell'emendamento da lei presentato insieme al collega Ciaffi si faceva riferimento, appunto, ad un ruolo.

VITO RIGGIO. No, mi sono espresso male, noi pensavamo ad un albo: in altre parole, i soggetti in questione sarebbero collocati a riposo, ma iscritti in un albo e quindi retribuiti in base alle prestazioni eseguite.

PRESIDENTE. Ora la questione è chiara: non ci troviamo nell'ipotesi del collocamento fuori ruolo, ma nell'ipotesi che i dirigenti dello Stato in pensione costituiscano un albo, al quale lo Stato possa attingere per le prestazioni di cui ha bisogno.

VITO RIGGIO. Sì, però in base ad una specifica domanda.

PRESIDENTE. Tale domanda si riferisce alla possibilità di essere iscritti al-

l'albo, non alla disponibilità a svolgere il singolo servizio, se ho compreso bene.

VITO RIGGIO. Sì, la domanda sarebbe necessaria per essere iscritti all'albo; una volta iscritti, infatti, la prestazione del servizio richiesto sarebbe obbligatoria. Tale soluzione mi sembra alquanto diversa da quella proposta dal relatore.

PRESIDENTE. Certamente, è molto diversa, perché il relatore ha parlato di collocamento fuori ruolo, il che significa ancora in costanza di rapporto d'impiego.

ADRIANO CIAFFI. Concordando con gli emendamenti presentati dal relatore, vorrei solo aggiungere alcune precisazioni. La Commissione aveva in precedenza deciso di mantenere aperta la questione dell'aggiornamento, da affrontare in sede di coordinamento, delle norme di carattere generale e di principio — da aggiungere a quelle già inserite negli articoli 13 e 14 — le quali dovevano riferirsi alle amministrazioni parastatali, alle regioni e così via. La Commissione si era cioè riservata di aggiungere tali norme di principio agli articoli che si sarebbero via via approvati: un esempio è proprio quello della struttura del salario.

PRESIDENTE. Le do atto di quanto afferma, onorevole Ciaffi.

ADRIANO CIAFFI. Per quanto riguarda la questione del collocamento fuori ruolo, mi sembra che il collega Riggio abbia chiarito quale fosse il senso della nostra proposta. Il collega Chiriano aveva suggerito, sostanzialmente, un'elevazione generalizzata del limite a 70 anni, mentre noi avevamo proposto una soluzione intermedia che garantisse lo stesso risultato, ma che non avesse i caratteri dell'automaticità e della generalità, bensì rispondesse alla *ratio* di utilizzare, anche oltre i 65 anni, le esperienze considerate valide.

Ritengo che il chiarimento che è stato fornito sull'emendamento del relatore possa essere unanimemente accettato, in quanto una diversa lettura sarebbe assurda. In tal caso, infatti, si avrebbe non il solo raddoppiamento, ma addirittura la

triplicazione degli oneri, in quanto i 70 dirigenti che venissero collocati fuori ruolo a 65 anni verrebbero sostituiti da altrettanti dirigenti: in tal modo avremmo i 70 dirigenti di ruolo che occupano il posto lasciato libero, a cui si sommano i 70 che andrebbero a costituire un ruolo speciale, continuando l'attività, ai quali, per di più, si dovrebbe attribuire un'indennità di funzione nel momento in cui venissero chiamati a svolgere un servizio. Sono convinto, pertanto, che se la Commissione bilancio ha respinto l'emendamento presentato da me e dal collega Riggio, in quanto comportava oneri, a maggior ragione non potrebbe accettare questo, che implica oneri ancora maggiori.

Di fronte a tale ipotesi, sarebbe allora preferibile lasciare invariato l'attuale stato di cose: infatti, anche se oggi il direttore generale che rimane in attività fino a 70 anni comporta un costo per lo Stato, con la nuova disciplina tale costo verrebbe raddoppiato, in quanto si dovrebbe pagare un soggetto in ruolo ed uno fuori ruolo, che continua a percepire lo stipendio, tranne l'indennità di funzione. Mi sembra, infine, che il relatore abbia chiarito che nell'emendamento si fa riferimento a tutti i dirigenti, non soltanto ai dirigenti generali.

Desidero affrontare un'ultima questione, signor presidente. È stata rilevata l'opportunità che venga chiarito il principio della contrattazione, nel senso che il presidente ed il relatore debbono spiegare cosa intendano, posto che la dirigenza statale non è sottoposta a contrattazione collettiva. A me pare, signor presidente, che tale sottrazione (con la conseguente sottoposizione a norme di legge) vada estesa anche alle altre dirigenze.

BRUNO VECCHIARELLI. Signor presidente, apprezziamo come sempre il lavoro intelligente dell'onorevole Soddu, che in particolare in questa situazione è riuscito a « sbloccare » un provvedimento che sembrava arenarsi nelle secche della stasi, sfrondandolo del troppo e del vago, con una procedura, per così dire, giustiniana. Egli ha decapitato una serie innumerevole di emendamenti, ma forse ha dissodato un

po' troppo il terreno. Vorrei pertanto proporre all'attenzione della Commissione alcune questioni che avevo già indicato in precedenza. Vorrei che venisse ripreso in esame il mio articolo aggiuntivo 18.01, la cui motivazione deriva dalla constatazione che, essendo stato soppresso il secondo stadio della dirigenza, vi è un certo numero di primi dirigenti, con 25 o più anni di servizio e diversi anni di permanenza nella posizione di primo dirigente, i quali si vedono precluso l'accesso alla dirigenza superiore. Per costoro ritengo opportuno che venga almeno stabilito un trattamento economico che li ponga nella condizione in cui si sarebbero trovati se fossero passati alla dirigenza superiore.

Desidero inoltre ricordare che avevo presentato un emendamento all'articolo 14 e a suo tempo fui invitato a ripresentarlo in sede di esame degli articoli 19 o 20. Intendo quindi ripresentare ora tale emendamento; poiché, però, in precedenza il Governo si era dimostrato perplesso, se non addirittura contrario, non lo riferirò più, in modo generalizzato, a tutti i presidi, ma quanto meno ai presidi di istituti superiori che, ribadisco, svolgono una funzione superiore a quella di primo dirigente. In conclusione, ripropongo i miei due emendamenti all'attenzione del relatore e del Governo.

**RAFFAELE MASTRANTUONO.** Se non ho compreso male, il relatore con il suo ultimo emendamento intendeva creare la possibilità di un collocamento fuori ruolo dopo il raggiungimento di un determinato limite di età, mentre i colleghi Riggio e Ciaffi hanno fatto riferimento alla possibilità di istituire un apposito albo, anziché estendere una norma che eleva a 70 anni il limite di età. Personalmente, ritengo che la proposta del relatore sia più corretta, perché determina minori costi per lo Stato: in sostanza, signor presidente, come è stato da lei sottolineato, i dirigenti collocati fuori ruolo come previsto dall'articolo aggiuntivo 20.04 non godrebbero dell'indennità di funzione. Con l'istituzione di un albo al quale il Governo potrebbe attingere, invece, si porrebbero in essere misure largamente discrezionali, che non terreb-

bero conto delle oggettive esigenze di usufruire di dirigenti dotati di determinate capacità.

**PRESIDENTE.** Preciso che, qualora la Commissione approvasse l'articolo aggiuntivo del relatore 20.04, sorgerebbero comunque problemi finanziari, a differenza di quanto accadrebbe con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Ciaffi ed altri 14.05. È vero che i dirigenti collocati fuori ruolo non percepirebbero l'indennità di funzione, però vi sarebbero i maggiori oneri derivanti dalla differenza tra il trattamento economico spettante al dirigente in servizio e quello spettante al dirigente in quiescenza. Potremmo allora prevedere che al dirigente collocato fuori ruolo non debbano spettare ulteriori compensi per gli incarichi attribuitigli, in quanto percepisce uno stipendio. In questo caso, non vi sarebbe aumento di spese. In sostanza, il dirigente che a sessantacinque anni andasse fuori ruolo, percepirebbe lo stipendio pieno e assumerebbe l'obbligo di accettare incarichi per i quali non percepirebbe alcun emolumento.

**CARLO TASSI.** Signor presidente, chi svolge attività politica deve anche guardare al futuro, anzi deve soprattutto guardare al futuro. Secondo alcuni studiosi la durata media della vita dell'uomo è destinata ad aumentare, in tempi abbastanza brevi, del 30 per cento circa. In tal caso, sarebbe impensabile immaginare una diminuzione dell'età del collocamento a riposo, perché se attualmente, con un'età media di circa settanta anni, il collocamento in quiescenza avviene a sessantacinque anni, un domani, con un'età media che potrebbe arrivare a cento anni, tale limite non potrà rimanere sullo stesso livello. In particolare, nel caso di dirigenti che hanno conseguito un'esperienza assai ampia, si potrebbe ipotizzare un prolungamento della carriera. Dico ciò perché non ci troviamo costretti ad approvare oggi una norma che, nel giro di pochi anni, saremo costretti a rivedere. Pertanto, accetto come ipotesi minima quella avanzata dal relatore, ma non credo che stiamo



compiendo una scelta corretta data l'evoluzione che si prevede.

Quanto alle retribuzioni, credo che possano anche prevalere ipotesi come quella annunciata tra le righe dal presidente, però non so fino a che punto potranno reggere di fronte ad eventuali ricorsi per la difesa dei diritti di dirigenti che svolgessero, ancorché fuori ruolo, una normale attività, e che vedano assorbiti anche gli emolumenti straordinari che dovessero essergli riconosciuti per attività diverse dalle normali funzioni.

Ribadisco che, come ipotesi minima, accetto quella prospettata dal relatore, senza modifiche.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle espressioni che il presidente ha rivolto al relatore Soddu per il suo lavoro intelligente e paziente. Il Governo si riserva inoltre di esprimere più compiutamente le proprie valutazioni non appena sarà stato espresso il parere della V Commissione sulle proposte emendative del relatore.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, anch'io ritengo che il lavoro svolto su questo aspetto delicato del progetto di legge in discussione, del quale ci siamo occupati a lungo, sia positivo e possa consentire al Governo ed alla Commissione bilancio di sciogliere le loro riserve. Quindi il gruppo comunista si orienta ad esprimere un giudizio positivo su tali norme.

Non avendo potuto ascoltare l'illustrazione introduttiva del relatore sul complesso degli emendamenti da lui presentati, vorrei sapere se sia stato chiarito oppure se sia ancora oggetto di discussione il fatto che si era ritenuto necessario, durante il lavoro preparatorio svolto questa mattina, tornare a riflettere su alcuni temi. Mi riferisco espressamente a due emendamenti che erano già stati esaminati: in primo luogo all'articolo aggiuntivo 4.04, che era stato valutato dalla Commissione bilancio soltanto in via incidentale, nel contesto dell'esame di un altro emendamento, e sul quale desidero ricordare che la nostra Commissione, in sede refe-

rente, aveva espresso il suo favore; mi riferisco poi ad un altro emendamento, che è stato fatto proprio dal relatore e quindi presentato con la sua firma e con la numerazione 14.1, volto al fine di meglio specificare l'individuazione dei segretari comunali e provinciali quali dirigenti. Ritengo che sia opportuno chiarire se la nostra discussione può essere estesa anche a questi aspetti, oltre a riguardare gli emendamenti relativi agli articoli 17 e seguenti.

PRESIDENTE. Per chiarezza, desidero ricordare che il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.04 si riferisce alle dotazioni organiche dei dirigenti ed il comma 2 alla questione del collocamento fuori ruolo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Avevamo concordato di riesaminare le questioni contenute nell'articolo aggiuntivo 4.04 in un secondo momento, quindi ritengo che si possa procedere a tale riesame al termine della discussione del provvedimento.

PRESIDENTE. Rimane pertanto stabilito che l'articolo aggiuntivo 4.04 resti accantonato per essere riesaminato successivamente.

LUCIO STRUMENDO. Vi era poi la questione relativa all'emendamento 14.1.

PRESIDENTE. Onorevole Strumendo, l'emendamento da lei richiamato non è ammissibile dal momento che la Commissione ha già approvato l'articolo 14.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 17 e dei relativi emendamenti, che era già stato avviato nella seduta del 22 maggio scorso. Avverto che, oltre a quelli di cui ho già dato lettura ed a quelli di cui avevo dato lettura nella seduta del 22 maggio scorso, all'articolo 17 sono riferiti i seguenti ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*Al comma 1, dopo la parola: dirigenti aggiungere le seguenti: e del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore ge-*

nerale e di direttore di divisione ivi compreso il personale delle università.

17. 13.

Breda.

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

ART. 17-bis.

*(Uffici legali).*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 13, gli uffici legali degli enti pubblici non economici e delle pubbliche amministrazioni diverse dallo Stato, costituiti ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono inseriti organicamente nella struttura di ciascuna pubblica amministrazione come unità funzionalmente indipendenti e distintamente organizzate.

2. Gli uffici di cui al comma precedente sono dotati di proprio supporto di personale amministrativo e mezzi strumentali e sono coordinati mediante gli incarichi temporanei previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70.

3. Gli avvocati addetti, nello svolgimento dell'attività professionale e nell'espletamento dei mandati loro conferiti, sono responsabili nei confronti del legale rappresentante dell'amministrazione di appartenenza.

4. I procedimenti previsti dal secondo comma del precedente articolo 13 dovranno omogeneizzare le posizioni giuridiche dei professionisti legali fra tutti i comparti e realizzare la perequazione delle retribuzioni, anche di carattere accessorio, con i procuratori ed avvocati dello Stato, in attuazione dell'articolo 4 della legge quadro sul pubblico impiego.

5. Al personale amministrativo di supporto degli uffici legali sono riconosciute particolari forme di incentivazione da disciplinarsi nelle sedi contrattuali.

17. 01.

Ciaffi, Cappiello.

Passiamo ora alle votazioni; avverto che le stesse avranno luogo secondo le modalità indicate in precedenza.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 17.14, interamente sostitutivo dell'articolo 17, sul quale il rappresentante del Governo ha già espresso la sua posizione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo del relatore 17.02.

*(È approvato).*

PIETRO SODDU, *Relatore*. Vorrei alcuni chiarimenti in merito alle valutazioni espresse dall'onorevole Ferrara in relazione alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo aggiuntivo 17.03. La formulazione di tale disposizione è infatti il riflesso di un'esigenza manifestata con forza proprio dal suo gruppo. Per parte mia, non ho alcuna difficoltà a modificarla, ma con la precisazione che ho appena espresso.

GIOVANNI FERRARA. Signor presidente, dal momento che la formulazione della norma è particolarmente complessa, vorrei chiedere al relatore se ritenga possibile determinare con maggiore precisione l'espressione « nuovi criteri » contenuta, appunto, nella lettera *b*) del comma 2: l'attuale testo mi sembra infatti un po' troppo vago.

LUCIO STRUMENDO. Se non sbaglio, il senso dell'emendamento è proprio quello di individuare criteri diversi da quelli attuali; probabilmente potrebbe risultare utile la sostituzione dell'espressione « nuovi criteri » con « criteri aggiornati ».

GIOVANNI FERRARA. È chiaro che i criteri debbano essere nuovi, ma forse sarebbe meglio precisare che devono anche essere « adeguati ».

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il senso della parola « nuovi » risiede nell'opportunità che essi siano diversi dagli attuali criteri automatici. Non ho, pertanto, alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onore-

vole Ferrara di sostituire la parola « nuovi » con « adeguati ».

ADRIANO CIAFFI. È necessario che tali criteri siano anche uniformi ed omogenei.

PRESIDENTE. Ritengo che sarebbe preferibile inserire il termine « aggiornati », tuttavia anche l'aggettivo « adeguati » può risultare utile allo scopo di una maggiore determinazione della norma.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Riformulo l'articolo aggiuntivo 17. 03, nel senso di sostituire, al comma 2, lettera b), le parole « di nuovi criteri » con le parole « di criteri adeguati ed omogenei ».

PRESIDENTE. Avverto che gli onorevoli Strumendo, Ferrara e Forleo hanno presentato il seguente subemendamento 0.17.03.1, riferito all'emendamento del relatore 17.03:

*All'articolo aggiuntivo 17. 03, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Con effetto dal 1992 l'ammontare dello stipendio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle università, degli enti ed istituzioni di ricerca e degli enti pubblici non economici, è determinato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei dirigenti. La composizione della delegazione governativa e la procedura di autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo sono regolate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1983, n. 93. La copertura finanziaria dell'accordo è determinata separatamente rispetto alle indicazioni di spesa di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della stessa legge.

0. 17. 03. 1.

LUCIO STRUMENDO. Il subemendamento in questione contiene un elemento che noi riteniamo qualificante dal punto di vista dei criteri di determinazione a re-

gime del trattamento economico dei dirigenti, per il quale, come è noto — e noi condividiamo tale impostazione — vige la riserva di legge. Il nostro emendamento prevede l'introduzione di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sulla base del quale verrebbe poi determinato il contenuto della legge. So bene che il relatore ed il Governo non concordano su tale proposta, tuttavia mi sembra che il subemendamento debba essere valutato e posto in votazione.

PRESIDENTE. Avevamo convenuto, onorevole Strumendo, di assumere come testo base le proposte del relatore, intendendo respinte le altre. Comunque, se vuole una votazione formale, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Strumendo ed altri 0.17.03.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 17.03 nel testo riformulato.

*(È approvato).*

BRUNO VECCHIARELLI. Signor presidente, credo che la Commissione si debba pronunciare sull'articolo aggiuntivo 18.01 da me presentato.

PRESIDENTE. Onorevole Vecchiarelli, si tratta di una norma transitoria che, ricordo, è del seguente tenore:

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Norma transitoria).

1. Ai primi dirigenti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano maturato almeno tre anni di permanenza in tale qualifica ed abbiano prestato 25 anni di servizio effettivo nella carriera direttiva è attribuito il trattamento economico previsto per i dirigenti superiori dal precedente articolo 18, comma 2.

18. 01

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il relatore vorrebbe sentire l'opinione del Governo in merito alla norma transitoria proposta dall'onorevole Vecchiarelli.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario, di Stato per l'interno*. Non sono in grado di pronunciarmi.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Anch'io non sono in grado di esprimermi.

PRESIDENTE. Onorevole Vecchiarelli, la invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Si potrebbe collocare la norma transitoria in posizione finale, una volta sentito il parere del Governo.

PRESIDENTE. Se lei è d'accordo, onorevole Vecchiarelli, il suo articolo aggiuntivo sarà esaminato in una fase successiva del dibattito odierno.

BRUNO VECCHIARELLI. Sta bene, presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 17.04.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 17. 05.

(È approvato).

Propongo di passare all'esame dell'articolo 20.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ne do lettura:

ART. 20.

(Norme transitorie).

1. La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente generale è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di dirigente generale di livello A, B e C, in quanto regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La dotazione organica della nuova qualifica di dirigente è pari alla consistenza organica complessiva delle attuali qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore, in quanto regolata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I ruoli unici dei dirigenti di cui all'articolo 2, comma 1, sono istituiti con effetto dal 1° marzo 1989.

4. Nel livello di dirigente generale sono inquadrati i dirigenti generali e qualifiche equiparate o superiori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e norme successive.

5. Nel livello di dirigente sono inquadrati i dirigenti superiori ed i primi dirigenti e qualifiche equiparate, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Gli inquadramenti di cui ai precedenti commi sono effettuati in ordine di qualifica e, nell'ambito della stessa qualifica, in ordine di anzianità di qualifica e, a parità di anzianità, in base all'età.

7. Fino a quando non saranno conferite le nuove funzioni previste dalla presente legge, i dirigenti generali restano assegnati alle funzioni in precedenza loro attribuite, esercitandole, in seno all'amministrazione di appartenenza, con i nuovi criteri, potestà e limiti: i dirigenti superiori e i primi dirigenti, inquadrati nella nuova qualifica di dirigente, restano assegnati alle funzioni in precedenza loro attribuite, esercitando le competenze relative con le modalità e i limiti previsti dalla presente legge.

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 sono inquadrati nei ruoli unici professionali di cui all'articolo 9, anche in soprannumero, i dipendenti di ruolo appartenenti alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e provenienti dall'ex carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea ed iscritti negli albi professionali o, in mancanza, che abbiano superato il relativo esame di abilitazione, i quali svolgano le corrispondenti attività professionali. Con la stessa decorrenza sono altresì inquadrati anche in soprannumero nei ruoli unici professionali di cui all'articolo 13 i dipendenti di ruolo aventi qualifiche funzionali non inferiori alla settima, provenienti dall'ex carriera direttiva e appartenenti al personale di cui alla tabella I, numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale di cui al presente comma conserva l'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento. Si applica il disposto di cui al precedente comma 6.

9. I posti di primo dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge presso ciascuna amministrazione, per i quali non siano state iniziate le procedure concorsuali di cui alla legge 10 luglio 1984, n. 301, sono conferiti, mediante concorso riservato, al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.

Faccio presente che a tale articolo sono riferiti, oltre all'emendamento ed agli articoli aggiuntivi di cui ho dato prima lettura, i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 20, ai commi 1 e 2, aggiungere in fine le seguenti parole: ridotta del 20 per cento.*

20. 3.

Ferrara, Barbieri.

*All'articolo 20, sopprimere i commi 2 e 5.*

20. 9.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

*All'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. Le dotazioni organiche, determinate nei modi previsti dai commi 1 e 2, entro il 1992 sono ridotte del venticinque per cento per la qualifica di dirigente generale, e del 30 per cento per la qualifica di dirigente di primo livello, anche mediante le procedure di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.*

20. 1.

Bassanini, Balbo.

*All'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Gli inquadramenti di cui ai due commi precedenti sono effettuati anche in soprannumero. Tale soprannumero è riassorbito, per i singoli ruoli, utilizzando il cinquanta per cento delle vacanze determinatesi nei posti di ruolo in ogni anno; il restante cinquanta per cento è attribuito secondo la normativa in vigore.*

20. 4.

Ferrara, Barbieri.

*All'articolo 20, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Dal 1° gennaio 1990 sono altresì inquadrati in soprannumero nella qualifica di dirigente gli ispettori generali e i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento. Al predetto personale sarà attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che raggiungeranno i limiti di età ovvero i quaranta anni di servizio utile per la quiescenza nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge valgono le disposizioni di cui all'articolo 734 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con riferimento alla qualifica di dirigente.

20. 6.

Mastrantuono.

*All'articolo 20, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per i funzionari con qualifica di primo dirigente che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano vincitori del corso-concorso di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, il periodo di anzianità per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore comincia a decorrere, ai fini del conseguimento del trattamento stipendiale previsto dalla presente legge, dalla data di registrazione dei decreti di approvazione degli scrutini finali di profitto dei vincitori dei corsi-concorsi di formazione dirigenziale, in deroga all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

20. 20.

Bertoli.

*All'articolo 20, comma 7, sopprimere le seguenti parole:* inquadrati nella nuova qualifica di dirigente.

20. 10.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.

*All'articolo 20, sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:*

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 sono inquadrati nel ruolo unico professionale di cui all'articolo 13, anche in soprannumero, i dipendenti di ruolo appartenenti alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima e quelli provenienti dall'ex carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea ed iscritti negli albi professionali o, in mancanza che abbiano superato il relativo esame di abilitazione, i quali svolgano le corrispondenti attività professionali. Agli appartenenti al ruolo unico professionale l'amministrazione dovrà richiedere l'obbligo della iscrizione al relativo albo professionale. Il personale di cui al presente comma conserva l'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento. Si applica il disposto di cui al precedente comma 6.

9. Con la stessa decorrenza sono altresì inquadrati anche in soprannumero nel ruolo di cui all'articolo 13-bis i dipendenti di ruolo aventi qualifiche funzionali non inferiori alla settima, provenienti dall'ex carriera direttiva e appartenenti al personale di cui alla tabella I, numeri 2, 3, 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale di cui al presente comma conserva l'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento. Si applica il disposto di cui al precedente comma 6.

20. 8.

Franchi, Pazzaglia, Tassi.

*All'articolo 20, sostituire il comma 8 con il seguente:*

8. Con decorrenza dal 1° gennaio 1990 sono inquadrati nel ruolo unico professionale di cui all'articolo 13, anche in soprannumero, i dipendenti di ruolo appartenenti

alle qualifiche funzionali non inferiori alla settima in possesso del diploma di laurea o diploma di perito o geometra i quali svolgano le corrispondenti attività professionali. Agli appartenenti al ruolo unico professionale l'amministrazione dovrà richiedere l'obbligo della iscrizione al relativo albo professionale. Il personale di cui al presente comma conserva l'anzianità di servizio maturata alla data dell'inquadramento. Si applica il disposto di cui al precedente comma 6. Con la stessa decorrenza sono altresì inquadrati anche in soprannumero nei ruoli unici professionali di cui all'articolo 13 i dipendenti di ruolo aventi qualifiche funzionali non inferiori alla settima, provenienti dall'ex carriera direttiva e appartenenti al personale di cui alla tabella I, numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e successive modificazioni ed integrazioni.

20. 2.

Mastrantuono.

*All'articolo 20, sopprimere il comma 9.*

20. 11.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto,  
Chiriano.*All'articolo 20, sopprimere il comma 9.*

20. 13.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 20, sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. I posti di dirigente disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono stati espletati, anche se banditi, i relativi concorsi sono conferiti fino al completo riassorbimento mediante scrutinio per merito comparativo al personale con qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione dei ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive mo-

dificazioni ed integrazioni ed al personale inquadrato nella IX qualifica funzionale munito di diploma di laurea con almeno 16 anni di servizio nella ex carriera direttiva, che svolga, ai sensi degli articoli 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, incarichi di reggenza di divisioni dirigenziali.

20. 5.

Mastrantuono.

*All'articolo 20, comma 9, sostituire le parole: concorso riservato, con le seguenti: scrutinio per merito comparativo.*

20. 19.

Breda.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. I posti disponibili per la nomina a primo dirigente, da attribuire in base all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non fosse ancora intervenuta l'ammissione dei vincitori al corso-concorso di formazione dirigenziale, verranno conferiti direttamente ai predetti vincitori della selezione per titoli, purché vi sia un giudizio di idoneità del consiglio di amministrazione. L'eventuale giudizio di non idoneità dovrà essere adeguatamente motivato.

20. 15.

Riggio, Binetti, Frasson.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. Il personale direttivo della scuola secondaria di secondo grado e di primo grado e di quella artistica, i direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, della scuola materna ed elementare statali vengono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di dirigente, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

11. Ai presidi degli istituti secondari di secondo grado, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con la medesima decorrenza, il trattamento economico spettante, a norma del precedente articolo 18, comma 2, al dirigente superiore di livello D. Il medesimo trattamento viene applicato ai presidi delle scuole secondarie inferiori, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del settimo anno di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, e ai direttori della scuola materna ed elementare, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del quindicesimo anno di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

12. Ai dirigenti di cui al comma 10 del presente articolo, la ricostruzione della pregressa carriera nel ruolo docente verrà effettuata secondo le norme in vigore per la dirigenza statale. Per i dirigenti di cui al comma 11 del presente articolo l'inquadramento sarà effettuato attraverso il mantenimento nel trattamento economico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) delle classi di stipendio e degli aumenti biennali in godimento nella carriera di preside o direttore alla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Per quanto attiene alle responsabilità dei capi di istituto presidi e direttori, l'eventuale risultato negativo di cui al comma 3 dell'articolo 10 sarà contestato con atto formale del ministro della pubblica istruzione, sentito un'apposito organo permanente di autogoverno da istituire, con denominazione di « Conferenza nazionale dei capi di istituto » e con funzioni di proposta, di verifica, di controllo e di valutazione dei risultati. A tale organo, che sarà presieduto da un preside fornito di particolari requisiti e sarà articolato in sezioni per i singoli gradi di scuola, compete di fornire agli organi del Governo, e in particolare al ministro della pubblica istruzione, una diretta collaborazione riguardo agli obiettivi, ai programmi, alle norme di attuazione e alla verifica dei

risultati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1. La Conferenza fornirà al ministro la partecipazione al comitato, la collaborazione, la verifica e la partecipazione all'ufficio di ricerca di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 2.

20. 7.

Mastrantuono, Ermelli Cupelli.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

10. Il personale direttivo della scuola secondaria di primo e secondo grado e di quella artistica, i direttori della accademia nazionale di arte drammatica e di danza, della scuola materna ed elementare statali vengono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di dirigente, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

11. Ai presidi degli istituti secondari di primo e di secondo grado, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con la medesima decorrenza, il trattamento economico spettante, a norma del precedente articolo 18, comma 2, al dirigente superiore di livello D.

20. 17.

Ermelli Cupelli.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Ai dipendenti civili dello Stato che alla data del 31 dicembre 1972 rivestivano la qualifica di direttore di sezione si applicano, ai fini dell'accesso alla dirigenza, le stesse disposizioni previste per il personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento delle amministrazioni dello Stato.

20. 12.

Bertoli, Ciocci Carlo Alberto, Chiriano.



*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Ai funzionari direttivi e primi dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a decorrere dal 1° marzo 1989 si applicano le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificata dall'articolo 58 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, nonché le disposizioni di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436. La retribuzione che si consegue al compimento del venticinquesimo anno è quella prevista dall'articolo 18, comma 2, lettera c), della presente legge.

20. 18.

Bertoli.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. I funzionari con qualifica di primo dirigente che alla data del 1° marzo 1989 abbiano maturato le anzianità di effettivo servizio previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore conseguono alla predetta data il trattamento economico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c) della presente legge. I funzionari con qualifica di primo dirigente che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno in corso di maturazione le anzianità suddette conseguono il trattamento stipendiale previsto dal presente comma al compimento del prescritto periodo.

20. 14.

Binetti, Riggio.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. In attesa delle norme di applicazione dei principi della presente legge allo stato giuridico dei segretari comunali e

provinciali, il trattamento economico dei segretari generali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene determinato mantenendo l'equiparazione al trattamento economico dei dirigenti civili dello Stato. Ai segretari generali di 1ª classe viene attribuita la qualifica di dirigente generale.

20. 16.

Ciaffi, Frasson, Gei, Mazzuconi, Zampieri.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, da effettuarsi sino a totale copertura dei posti resisi vacanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di tre anni di effettivo servizio richiesto nella qualifica di primo dirigente dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, decorre dalla nomina a detta qualifica.

20. 21.

Caria.

*All'articolo 20, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

9-bis. Per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, da effettuarsi sino a totale copertura dei posti resisi vacanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, il termine di tre anni di effettivo servizio richiesto nella qualifica di primo dirigente dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha inizio dalla data di decorrenza della nomina a detta qualifica.

20. 22.

Nicolazzi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

1. Il comitato esecutivo dell'INPS dispone l'anticipato collocamento a riposo dei dirigenti che ne facciano richiesta entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e abbiano compiuto il 55° anno di età ovvero fa valere 25 anni di servizio effettivo.

2. L'anticipato collocamento di cui al precedente comma è disposto entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge, per contingenti annuali pari al 50 per cento dei richiedenti, dando la priorità ai più anziani per servizio e per età.

3. Ai dipendenti collocati a riposo in base al comma 1 sono attribuiti, ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della indennità di buonuscita:

a) una maggiorazione dell'anzianità di servizio di 5 anni non computabili ai fini del conseguimento dell'anzianità di servizio effettivo di 25 anni;

b) la qualifica immediatamente superiore a quella posseduta nella carriera di appartenenza ovvero, se gli interessati ne facciano richiesta o rivestano la qualifica terminale della propria carriera, cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento.

4. I dipendenti che vengono collocati a riposo in base al presente articolo non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici per un periodo di tempo pari a quello di cui hanno beneficiato.

5. Il beneficio previsto dal presente articolo non è cumulabile con quelli di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 67 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

6. I posti resi disponibili in applicazione del presente articolo vengono ricoperti fino alla concorrenza del numero delle unità organiche previste per ogni

qualifica dalle norme sulla ristrutturazione dei servizi dell'Istituto.

7. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche al restante personale di tutte le categorie e qualifiche che sia già riconosciuto invalido per qualsiasi causa e possa far valere i requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

20. 01.

Caria.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, le disposizioni di cui al mio emendamento 20.24, relative al personale del ruolo unico professionale, possono essere collocate, in sede di coordinamento, nell'articolo 13.

PRESIDENTE. Temo di no, onorevole Soddu: non è ammissibile la proposta di coordinamento da lei ipotizzata dopo le decisioni assunte dalla Commissione. Questa è un'altra delle questioni di cui si potrà occupare il Senato.

LUCIO STRUMENDO. L'emendamento del relatore 20.24 si inserisce in modo logico nel contesto al nostro esame, anche per quanto riguarda il riferimento al personale interessato posto nel comma 8 dell'articolo 20. È vero che dei ruoli professionali abbiamo trattato nell'articolo 13, però il comma 8 dell'articolo 20 richiama nuovamente tale articolo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ho qualche dubbio, onorevole Strumendo, ma se ci orientiamo a rendere ammissibile la sua tesi, posso essere favorevole.

PRESIDENTE. L'onorevole Strumendo ha presentato i seguenti subemendamenti all'emendamento 20.24:

*All'emendamento 20. 24 del relatore, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché i segretari comunali e provinciali di classe 1°/B.*

0. 20. 24. 1.

Strumendo.

All'emendamento 20. 24 del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:

10. I funzionari indicati nel comma 9, svolgono, al centro e in periferia, i compiti di studio, di ricerca e di attività ispettiva di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché funzioni vicarie dei dirigenti sulla base delle direttive impartite dai dirigenti.

0. 20. 24. 2.

Strumendo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento Strumendo 0.20.24.2.

ADRIANO CIAFFI. Sono contrario, signor presidente, al subemendamento Strumendo 0.20.24.1, perché la categoria 1°/B dei segretari generali è solo l'ultimo livello apicale ed esclude la classe 1°/A dei segretari generali che, in relazione al nuovo ordinamento, potrebbero diventare dirigenti generali. Non possiamo regolamentare le diverse classi dei segretari in modo occasionale, dobbiamo rivedere l'intera classificazione: introdurre nel provvedimento in esame un riconoscimento riferito soltanto agli appartenenti alla classe 1°/B significherebbe pregiudicare tutti gli altri. È necessario, ripeto, rivedere l'intera carriera, specialmente in vista della creazione delle città metropolitane, che porterà con sé una ristrutturazione delle qualifiche dei segretari.

LUCIO STRUMENDO. Accolgo le osservazioni dell'onorevole Ciaffi, ma non nel senso di non fare cenno alla possibilità, per i segretari degli enti locali, di diventare dirigenti generali, bensì estendendo tale previsione agli appartenenti alla classe 1°/A.

PRESIDENTE. Onorevole Strumendo, non possiamo comportarci in modo differenziato rispetto a situazioni uguali. Ha ragione l'onorevole Ciaffi: ci siamo prima occupati della questione dei presidi, rite-

nendo che fosse preliminarmente necessario procedere, nell'ambito di quell'amministrazione, ad una riorganizzazione delle funzioni e quindi all'individuazione dei livelli dirigenziali; lo stesso discorso vale ovviamente per i segretari comunali e provinciali.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, desidero ribadire che riformulo il mio subemendamento accogliendo le osservazioni dell'onorevole Ciaffi ed estendendo, quindi, la previsione anche alla classe 1°/A.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Dichiaro di rimettermi alle valutazioni della Commissione sul subemendamento in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Strumendo 0.20.24.1, come riformulato.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio il subemendamento Strumendo 0.20.24.2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20.24, interamente sostitutivo dell'articolo 20, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 20.02.

(È approvato).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'articolo aggiuntivo del relatore 20.03.

(È approvato).

Propongo di passare all'esame dell'articolo 21.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura dell'articolo 21:

ART. 21.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989 e in lire 340 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede:

a) quanto a lire 85 miliardi per l'anno 1989 ed altri 215 per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, con riferimento alla voce « riforma della dirigenza »;

b) quanto a lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1990 e 1991.

2. Con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, gli enti interessati provvedono all'applicazione della presente legge utilizzando o le disponibilità a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

Comunico che, oltre all'emendamento del relatore di cui ho in precedenza dato lettura, risulta presentato il seguente ulteriore emendamento:

*Sostituire l'articolo 21, con il seguente:*

ART. 21.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95 miliardi per l'anno 1989 e in lire 355 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 si provvede:

a) quanto a lire 95 miliardi per per l'anno 1989 ed a lire 215 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, con riferimento alla voce « Riforma della dirigenza » e quanto a lire 10 miliardi per l'anno 1989 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto nello stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio 1987-1989, con riferimento alla voce « Revisione del trattamento di pensione del personale dirigente collocato a riposo sulla base di un trattamento provvisorio »;

b) quanto a lire 125 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6868 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1990 e 1991 e quanto a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, con riferimento alla voce « Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato ».

2. Con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985 n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, gli enti interessati provvedono all'applicazione della presente legge utilizzando o le disponibilità a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi.

21. 1.

Ciocchi Carlo Alberto, Gei, Chiriano.

Pongo in votazione, in linea di principio l'emendamento del relatore 21.2.

*(È approvato).*

BRUNO VECCHIARELLI. Chiedo che la Commissione valuti il mio articolo aggiuntivo 18.01 che ho illustrato precedentemente.

PRESIDENTE. Onorevole Vecchiarelli, lei deve chiarire anche un altro punto: non è più prevista la qualifica di dirigente superiore, pertanto non si comprende a quale parametro si faccia riferimento, nel suo articolo aggiuntivo 18.01.

BRUNO VECCHIARELLI. Appunto perché è stata soppressa la qualifica intermedia ritengo opportuno migliorare almeno il trattamento economico dei primi dirigenti che si trovino in determinate situazioni, adeguandolo a quello che sarebbe stato loro attribuito se avessero ottenuto la qualifica superiore. È chiaro che ci si riferisce ai dirigenti generali.

PRESIDENTE. Quindi, anziché ai dirigenti superiori, ci si deve riferire ai dirigenti generali. Con tale chiarimento, e ferma restando la necessità di definire puntualmente il numero degli anni, chiedo al relatore di esprimere il suo parere sull'articolo aggiuntivo 18.01.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Non sono in grado di valutare l'incidenza finanziaria che tale modifica potrebbe avere. Torniamo sempre al discorso della necessità di ottenere il parere della Commissione bilancio, adempimento che da mesi ormai impedisce l'approvazione del provvedimento. Non ho nulla in contrario ad inviare anche questo articolo aggiuntivo alla V Commissione per richiederle il prescritto parere, tuttavia sono convinto che esso comporterebbe un aumento di spesa e, quindi, la pronuncia di tale Commissione non potrebbe che essere negativa. D'altra parte, al momento non sono neppure in grado di valutare se tale proposta di modifica sia compatibile con il meccanismo della dirigenza che abbiamo appena delineato. Nutro, quindi, qualche perplessità sull'emendamento in questione, tuttavia dichiaro di rimettermi alle valutazioni della Commissione.

CARLO TASSI. Preannuncio il mio voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Vecchiarelli 18.01.

LUCIÒ STRUMENDO. Per la verità, onorevole presidente, anch'io avevo presentato un emendamento analogo, nel quale avevo indicato in cinque gli anni di permanenza nella qualifica necessari per ottenere l'adeguamento del trattamento economico: credo, anzi, che forse sarebbe opportuno portarli addirittura a dieci, per ridurre la platea dei beneficiari. Pertanto, se l'onorevole Vecchiarelli fosse disponibile a sostituire le parole « tre anni » con « dieci anni », io esprimerei il mio voto favorevole.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregare l'onorevole Vecchiarelli di riformulare il suo emendamento tenendo conto della soppressione dell'articolo 18 al quale, invece, si fa riferimento; ciò anche allo scopo di consentirmi di esprimere con maggiore precisione il parere del Governo.

ADRIANO CIAFFI. Signor presidente, sono d'accordo con le intenzioni contenute nell'emendamento dell'onorevole Vecchiarelli, che ripropone una questione molto più ampia. Il problema, cioè, consiste nell'opportunità di attribuire la qualifica superiore non solo ai primi dirigenti, nella logica della vecchia struttura, ma anche, per esempio, agli apicali dei direttivi che non sono mai riusciti a raggiungere la dirigenza. Nell'attuale impianto del provvedimento, però, la formulazione dell'emendamento non può essere a mio avviso coerentemente inserita, anche se dovessimo modificare l'espressione « dirigenti superiori » con « dirigenti generali ».

Vorrei anzi dire al presidente ed all'onorevole Vecchiarelli che apportando quest'ultima modifica si creerebbe uno squilibrio in tutto il sistema della legge, in quanto il primo dirigente rappresenta una sorta di primo livello della dirigenza, non anche l'ultimo livello prima della dirigenza superiore, pertanto si determinerebbe la possibilità, per chi sia appena

giunto alla dirigenza, di passare alla dirigenza superiore, scavalcando coloro che già si trovano in quella posizione. È necessario inoltre considerare che la dirigenza superiore non rappresenta più l'ultimo livello della dirigenza, bensì una qualifica di alta amministrazione.

In conclusione, la sostituzione dell'espressione « dirigenti superiori » con « dirigenti generali » non avrebbe alcun esito positivo, anzi, creerebbe una confusione non solo tra livelli diversi, ma anche tra qualifiche differenti. Il problema posto dall'onorevole Vecchiarelli va affrontato, quindi, con una norma transitoria la quale, sostanzialmente, stabilisca che all'ultimo livello dei direttivi venga corrisposto un trattamento economico pari a quello attribuito al primo livello della dirigenza; in relazione a questi ultimi, inoltre, si potrebbe prevedere la possibilità di progredire nei vari livelli della dirigenza anche per anzianità: si tratta, comunque, di un principio generale che non riterrei opportuno introdurre nel provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** Vorrei sapere dall'onorevole Vecchiarelli se, tenendo conto di tutte le obiezioni sollevate dai colleghi in ordine al suo articolo aggiuntivo 18.01, non ritenga opportuno ritirarlo.

**BRUNO VECCHIARELLI.** Insisto perché l'articolo aggiuntivo in questione venga votato, ma accolgo i suggerimenti dei colleghi volti a sostituire le parole « tre anni » con le parole « dieci anni » e l'espressione « dirigenti superiori » con « dirigenti generali ». Naturalmente, il riferimento all'articolo 18, stante la soppressione dello stesso, si deve intendere sostituito con l'indicazione del nuovo articolo che disciplinerà la materia: soltanto al termine della discussione del provvedimento sarà però possibile individuare con certezza il numero di tale articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Vecchiarelli 18.01, come riformulato dal suo presentatore.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

1. Il personale direttivo della scuola secondaria di secondo e di primo grado e di quella artistica, i direttori delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, della scuola materna ed elementare statali vengono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di dirigente, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

2. Ai presidi degli istituti secondari di secondo grado, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con la medesima decorrenza, il trattamento economico spettante, a norma del precedente articolo 18, comma 2, al dirigente superiore di livello D. Il medesimo trattamento viene applicato ai presidi delle scuole secondarie inferiori, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del settimo anno di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza, e ai direttori della scuola materna ed elementare, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, al compimento del quindicesimo anno di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza.

3. Ai dirigenti di cui al comma 10 del presente articolo, la ricostruzione della progressiva carriera nel ruolo docente verrà effettuata secondo le norme in vigore per la dirigenza statale. Per i dirigenti di cui al comma 11 del presente articolo l'inquadramento sarà effettuato attraverso il mantenimento nel trattamento economico di cui all'articolo 18, comma 2, lettera C delle classi di stipendio e degli aumenti biennali in godimento nella carriera di preside o direttore alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per quanto attiene alle responsabilità dei capi di istituto presidi e direttori, l'eventuale risultato negativo di cui al comma 3 dell'articolo 10 sarà contestato

con atto formale del ministro della pubblica istruzione, sentito un apposito organo permanente di autogoverno da istituire, con la denominazione di « Conferenza nazionale dei capi di istituto » e con funzioni di proposta, di verifica, di controllo e di valutazione dei risultati. A tale organo, che sarà presieduto da un preside fornito di particolari requisiti e sarà articolato in sezioni per i singoli gradi di scuola, compete di fornire agli organi del Governo, e in particolare al ministro della pubblica istruzione, una diretta collaborazione riguardo agli obiettivi, ai programmi, alle norme di attuazione e alla verifica dei risultati di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1. La Conferenza fornirà al ministro la partecipazione al comitato, la collaborazione, la verifica e la partecipazione all'Ufficio di ricerca di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 2.

20. 05.

Mastrantuono, Ermelli Cupelli.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

## ART. 20-bis.

1. Il personale direttivo della Scuola secondaria di primo e secondo grado e di quella artistica, i direttori della accademia nazionale di arte drammatica e di danza, della Scuola materna ed elementare statali vengono inquadrati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica di dirigente, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

2. Ai presidi degli Istituti secondari di primo e di secondo grado, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, con la medesima decorrenza, il trattamento economico spettante, a norma del precedente articolo 18, comma 2, al dirigente superiore di livello D.

20. 06.

Ermelli Cupelli.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Chiedo che la Commissione valuti gli articoli aggiun-

tivi in questione, che ripropongono il contenuto di emendamenti già presentati.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Per quanto riguarda il personale direttivo della scuola, ci eravamo già pronunciati nel senso che la Commissione non ha ritenuto di individuare in nessuna amministrazione i ruoli che siano da considerare inseriti nella dirigenza, lasciando pertanto la classificazione alla pratica attuazione della legge da parte del Governo. All'interno dell'amministrazione del Ministero della pubblica istruzione, pertanto, non sappiamo chi avrà la qualifica di dirigente e chi, invece, manterrà quella di direttivo: ciò vale tanto per gli ispettori quanto per i presidi dei vari istituti, dalla scuola materna fino alle accademie di belle arti. Credo si tratti di un compito da lasciare all'opera di inquadramento da parte del Governo e, per tali ragioni, sono contrario agli emendamenti in questione.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Desidero formulare qualche chiarimento in ordine alla proposta del collega Mastrantuono 20.05, alla quale nel maggio scorso ritenni di aggiungere la mia firma, nonché in merito al mio articolo aggiuntivo 20.06. Con quest'ultimo, in sostanza, si propone l'estensione della dirigenza ai presidi delle scuole secondarie, senza fare distinzioni tra il primo ed il secondo grado.

Aggiungendo la mia firma all'emendamento Mastrantuono, accettavo il principio che si dovesse procedere ad una sorta di diversificazione rispetto ai presidi delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

In sostanza, non si sarebbe in grado di dare una valutazione compiuta sulla proposta per le implicazioni di ordine non solo finanziario, ma anche normativo, in relazione a quelle che devono essere le funzioni dei presidi rispetto all'ordinamento della scuola nel suo complesso e al processo di razionalizzazione scolastica avviato due anni fa. Ci risulta che l'accorpamento delle scuole e il passaggio alla dirigenza fossero due aspetti collegati, due facce della stessa medaglia.

Non vorrei illustrare le ragioni che mi hanno portato a riproporre il problema del passaggio dei presidi nella dirigenza se non limitatamente ad un riferimento legislativo di due mesi fa quando, in Assemblea, trattandosi dei cosiddetti precari, fu votato l'inserimento nella dirigenza degli ispettori centrali e periferici della scuola, unificandoli in un unico ruolo. Sotto questo profilo, non vedo perché si debba procedere in un senso su un versante e in un altro senso su un altro versante complementare, esistendo un evidente interconnessione logica.

Probabilmente, è necessario che un rappresentante dell'amministrazione scolastica fornisca lumi sulle modalità con cui la riorganizzazione si sta verificando, in modo da collegare ad essa un nuovo ruolo, nuovi compiti, nuove funzioni, cioè una figura manageriale, perché tale dovrebbe essere quella del preside, prescindendo se svolga la sua attività in una scuola secondaria di primo o di secondo grado.

CARLO TASSI. Preciso che poco fa non sono stato evasivo, ma solo taciturno. Poiché nel Vangelo è scritto « la tua risposta sia sì o no », dico sì agli articoli aggiuntivi Ermelli Cupelli e Mastrantuono.

RAFFAELE MASTRANTUONO. Aggiungo soltanto, alle osservazioni del collega Ermelli Cupelli, che la categoria dei presidi fin dalla cosiddetta legge Casati del 1859 si è vista attribuire funzioni dirigenziali, che però il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 non ha riconosciuto. Ritengo strano non voler riconoscere tale posizione giuridica ed economica, anche perché i presidi esercitano realmente funzioni dirigenziali destinate per altro ad aumentare. Raccomando l'approvazione degli articoli aggiuntivi in discussione.

BRUNO VECCHIARELLI. Dichiaro che voterò a favore.

LUCIO STRUMENDO. Voterò contro, in quanto il nostro gruppo ritiene che tale questione debba essere affrontata nel contesto della riforma della scuola e non

incidentalmente, nel provvedimento di riforma della dirigenza.

DANIELA MAZZUCONI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Mastrantuono ed Ermelli Cupelli 20.05, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione in linea di principio l'articolo aggiuntivo Ermelli Cupelli 20.06, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Il relatore Soddu ha proposto la presente riformulazione dell'articolo aggiuntivo 20.04:

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

#### ART. 20-bis.

1. I dirigenti delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, sono collocati in pensione al compimento del 65° anno di età. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 4-*quinquies*, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37, i dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, possono essere collocati fuori ruolo a domanda da presentare nei 60 giorni antecedenti la data di cessazione dal servizio, fino al settantesimo anno di età.

2. Le singole amministrazioni di appartenenza si avvalgono dei dirigenti fuori ruolo per incarichi di consulenza, di direzione e di partecipazione ad organi collegiali, a commissioni di studio a carattere tecnico-amministrativo, a commissioni di esame, a docenze ed a ispezioni. Al personale predetto possono essere altresì affidati incarichi di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e quelli di commissario presso le pubbliche amministrazioni.



3. Ai dirigenti collocati fuori ruolo non spetta l'indennità di funzione e nessun'altra forma di indennità o emolumento.

20. 04.

ADRIANO CIAFFI. Riconosco che la proposta del relatore rappresenta un tentativo di soluzione della problematica, tuttavia a mio avviso, come ho già sostenuto, raddoppia la spesa. Vorrei inoltre precisare che non condivido la tesi del presidente, che è rapportata ad una soluzione la quale prevede la quiescenza a 65 anni, a parte la considerazione che non si può paragonare la pensione allo stipendio, perché la prima rappresenta un salario differito, mentre il secondo costituisce un esborso diretto per lo Stato.

Secondo la soluzione proposta, se, per esempio, un direttore generale rimane in attività fino a 70 anni, si ha fino a quella data il pagamento di uno stipendio; se, invece, questi decide di andare in pensione a 65 anni, è ovvio che al suo posto deve subentrare un successore, al quale naturalmente viene corrisposto lo stipendio e, per di più, si dovrebbe conferire al primo il trattamento particolare per i fuori ruolo nel periodo tra i 65 ed i 70 anni. Si avrebbe, quindi, per lo Stato, un doppio esborso: ritengo, pertanto, che la Commissione bilancio non potrebbe che esprimere in proposito parere negativo. Quella prospettata, quindi, non è una vera soluzione del problema, mentre trasformando il ruolo in albo, secondo il nostro suggerimento — al quale mi sembra il relatore non fosse contrario —, si raggiungerebbe un risultato serio anche sul piano finanziario.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Come ho già detto all'inizio della discussione, io ho tentato di individuare una soluzione intermedia fra le due tesi opposte: ossia, da una parte, il mantenimento *sic et simpliciter*, del pensionamento a 70 anni e, dall'altra, la sua generalizzata anticipazione a 65 anni. In tal modo, il personale in questione può essere mantenuto all'interno della struttura dell'amministrazione, senza però bloccare la carriera dei funzionari più

giovani. Dal punto di vista degli oneri finanziari, poi, non cambia molto, perché penso nessuno possa credere che gli effettivi incarichi che verranno affidati corrispondano esattamente al numero dei dirigenti che raggiungono i limiti di età: probabilmente, infatti, saranno di meno.

La soluzione proposta, quindi, non blocca, ripeto, gli incarichi di effettiva direzione e, al tempo stesso, non aumenta l'organico; probabilmente, anzi, l'approvazione dell'emendamento in questione agevolerebbe il lavoro del Governo volto a ridurre gli incarichi dirigenziali con funzioni effettive, in quanto si potrebbe disporre di una certa quantità di personale da destinare a funzioni non legate all'effettiva direzione degli uffici. È chiaro, comunque, che si tratta di un'opinione, io non ho esperienza diretta dell'amministrazione dello Stato ed avrei certamente preferito ascoltare in proposito il parere del ministro per la funzione pubblica.

Ribadisco, comunque, che l'emendamento non è teso ad aumentare l'organico, pertanto non può avere come conseguenza un aumento di spesa.

ADRIANO CIAFFI. Se fosse esatto quanto ha detto il relatore, io aderirei all'emendamento proposto. Mi sembra, però, che dobbiamo analizzare bene il testo: esso prevede, in sostanza, un ruolo organico ed un fuori ruolo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Se la preoccupazione espressa dall'onorevole Ciaffi è condivisa dai colleghi, per superarla si potrebbe specificare nell'emendamento che non deve esservi un aumento di organico e che, quindi, il collocamento fuori ruolo deve avvenire all'interno dell'attuale pianta organica.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, allora, il relatore nutre la preoccupazione di non creare sfondamenti di organico e, quindi, lievitazioni di spesa; pertanto, non intende rimanere rigidamente ancorato all'attuale formulazione dell'emendamento, se non vengono risolte tali preoccupazioni. Queste, a mio avviso, non si risolveranno,

perché l'organico, effettivamente, in base alla soluzione proposta subirebbe una duplicazione; ha ragione, infatti, l'onorevole Ciaffi nell'avanzare le sue obiezioni. Se il relatore si risolverà a ritirare il suo emendamento le cose rimarranno quali attualmente sono, senza variazioni dei limiti di età, visto che su tale punto non vi è un accordo all'interno della Commissione. Non siamo affatto tenuti, insomma, a variare i limiti attualmente previsti per il pensionamento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Penso, signor presidente, che l'attuale dotazione organica possa essere articolata in personale in servizio effettivo ed in personale fuori ruolo, in relazione alle esigenze emerse, tramite un provvedimento ministeriale. In altre parole, ritengo che non sia necessaria una legge per disciplinare tale materia. Ribadisco che, a mio avviso, l'emendamento proposto non presenta i problemi che sono stati sollevati, tuttavia se la Commissione manifesta un orientamento contrario, sono disposto a prenderne atto.

PRESIDENTE. A mio avviso la decisione migliore sarebbe quella di lasciare la situazione nello stato attuale, visto che vi sono perplessità in merito ad aumenti di spesa. Invito pertanto il relatore a ritirare l'articolo aggiuntivo 20.04.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Considerati gli orientamenti della Commissione e l'invito del presidente, ritiro l'articolo aggiuntivo in questione.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, ricordo che è stato accantonato l'articolo aggiuntivo 4.04, sul quale in sede referente il Governo si era dichiarato favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo aggiuntivo 4.04 è del seguente tenore:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

1. Le dotazioni organiche dirigenziali di ciascuna amministrazione sono disposte, in

corrispondenza degli organi e degli uffici individuati a termini dell'articolo 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente, all'interno della dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato, stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, diminuita del venti per cento.

2. Il collocamento in posizione di fuori ruolo per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato è possibile all'interno di un contingente pari al venti per cento della dotazione organica complessiva stabilita, per ciascuna delle due qualifiche dirigenziali, ai sensi del comma precedente.

4. 04.

Ferrara, Strumendo, Forleo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il contenuto di tale articolo aggiuntivo richiede una valutazione del rappresentante del Governo competente circa gli effetti che potrebbe produrre. Pur non esprimendomi in senso contrario, ritengo essenziale conoscere il parere del Governo.

PRESIDENTE. Sono d'accordo. Ritengo che, allo stato, prevalga un orientamento non favorevole.

LUCIO STRUMENDO. Signor presidente, nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento sia la Commissione nel suo complesso sia l'allora ministro per la funzione pubblica Cirino Pomicino avevano aderito al contenuto di questo articolo aggiuntivo, perché costituiva un modo per risolvere una contraddizione contenuta nel progetto di legge. Nel momento in cui si approva una legge di ordinamento per definire un alto profilo della dirigenza è inammissibile farlo con dotazioni organiche inflazionate. Per evitare questo inconveniente dobbiamo prevedere una misura progressiva di rientro che produce economia di gestione e non aumento di spesa.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Il relatore si rimette alla valutazione della Commis-

sione, chiedendo però la votazione per parti separate, dato che i due commi riguardano aspetti diversi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, il comma 1 dell'articolo aggiuntivo Ferrara ed altri 4.04.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo Ferrara ed altri 4.04.

(È approvato).

ADRIANO CIAFFI. Presidente, la votazione del comma 2 poteva ritenersi preclusa dalla reiezione del comma 1 dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Ciaffi, il comma 2 deve essere considerato autonomo poiché, esistendo attualmente una definizione della dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato, la disposizione stabilisce che, nei limiti di tale dotazione, il ricorso al collocamento fuori ruolo non può superare il 20 per cento della stessa dotazione organica.

ADRIANO CIAFFI. Ma la dotazione organica complessiva è quella di cui al comma 1.

PRESIDENTE. Questa è una sua opinione personalissima.

ADRIANO CIAFFI. Il comma 1 dell'articolo aggiuntivo 4.04 contiene la seguente dizione: « su proposta del ministro competente, all'interno della dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato ... diminuita del 20 per cento ». Pertanto, il soggetto della diminuzione del 20 per cento è appunto la dotazione organica complessiva dei dirigenti dello Stato. Pertanto, il 20 per cento di dirigenti fuori ruolo è in relazione alla dotazione organica complessiva. Il comma 2 preso a sé stante dà un'interpretazione opposta, pertanto era da ritenersi precluso. Del resto, è ovvio che un determinato ministero possa avere bi-

sogno di più dirigenti, e in questo caso, quindi, dovrebbe procedere ad un allargamento, mentre un altro ministero potrebbe non aver bisogno di alcun dirigente. La sua interpretazione, presidente, è diversa rispetto al contenuto del comma 2.

PRESIDENTE. Con tutto il rispetto, onorevole Ciaffi, il presidente rimane della sua opinione e non accoglie questa tesi. Il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 4.04 è coordinato con il comma 1, ma se questo non è accolto — com'è avvenuto — rimane fermo il principio per il quale ciascuna delle amministrazioni dello Stato può avere dirigenti fuori ruolo in misura non maggiore del 20 per cento dei dirigenti previsti dalla pianta organica dell'amministrazione stessa. Nel comma 2, giustamente, i presentatori hanno fatto riferimento al comma 1, perché l'articolo aggiuntivo è concepito in modo da risultare un tutt'uno. Decaduto il comma 1, decade la fissazione dell'organico, che quindi rimane quella attualmente vigente. Per intenderci, se l'amministrazione della difesa, per esempio, è dotata di 20 posti di dirigente, non potrà averne più di quattro fuori ruolo.

Poiché ho più volte chiarito il senso della votazione per parti separate, precisando che la prima atteneva ai criteri di fissazione dell'organico con i provvedimenti previsti, mentre la seconda riguardava il tetto massimo ammissibile per il ricorso all'inquadramento fuori ruolo, non ho alcun dubbio sul fatto che preclusione non vi sia.

ADRIANO CIAFFI. Ma nel comma approvato è inserita la dizione: « ai sensi del comma precedente ». Lei ammetterà, presidente, che queste parole dovranno essere soppresse in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. È ovvio che tale espressione risulta decaduta, essendo decaduto il comma 1. La Commissione ha votato ben sapendo quanto votava.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo fa rilevare

che con il comma 1 si prevedeva la diminuzione del 20 per cento dell'organico; con il comma 2, l'aumento del 20 per cento dell'organico per lasciare il 20 per cento in più per i fuori ruolo. Si corre il rischio, quindi, che il 20 per cento sia calcolato in più.

**PRESIDENTE.** Questa è un'interpretazione aberrante. Ribadisco che il comma 2 fissa un tetto ai collocamenti fuori ruolo e che in questo senso verrà richiesto il parere alla Commissione bilancio. Il significato della votazione, in una seduta in sede legislativa, viene chiarito dal presidente, mentre il rappresentante del Governo esprime un'opinione.

Io definisco l'opinione espressa in questo caso del tutto aberrante ed infondata. Noi non abbiamo affatto inteso, votando il comma 2 (e tale chiarimento deve valere per il verbale della seduta odierna e per il parere che la Commissione bilancio dovrà esprimere), ampliare l'organico, bensì fissare, nel quadro dell'organico attuale, un tetto del 20 per cento per il ricorso al collocamento fuori ruolo. Se vi sono dubbi sul testo, questo va corretto, perché l'intenzione della Commissione è quella che ho appena descritto. Noi, infatti, abbiamo inteso affermare (ed in tal senso abbiamo votato) che l'attuale organico rimane invariato e nell'ambito di esso — senza, ripeto, alcuna variazione — il ricorso al collocamento fuori ruolo non può superare il 20 per cento della disponibilità.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi approvati in linea di principio nella seduta odierna saranno trasmessi alla V Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale**

**della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (4953).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia », già approvato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 luglio 1990.

**NELLO BALESTRACCI, Relatore.** Desidero sottolineare la necessità di concludere nel corso della seduta di domani l'iter del provvedimento; se, infatti, lo rinviassimo alla prossima settimana, rischieremmo di non fare in tempo a concluderlo prima della pausa dei lavori dovuta alle ferie estive.

**PRESIDENTE.** Assicuro che nella seduta di domani la Commissione sarà chiamata a deliberare sul provvedimento in questione.

Stante la concomitanza delle votazioni che stanno per svolgersi in Assemblea, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

**La seduta termina alle 16,30.**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI  
ED ORGANI COLLEGIALI*

**DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI**

---

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

**DOTT. PAOLO DE STEFANO**

---

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia delle Commissioni  
ed Organi Collegiali il 27 settembre 1990.*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO